



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI INCARICO POST-DOC ai sensi dell'art. 22 bis della legge 30.12.2010, n. 240

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 8268 del 31 luglio 2025 - in vigore dal 1° agosto 2025)



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI INCARICO POST-DOC,
AI SENSI DELL'ART. 22 BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 Caratteristiche dei contratti di incarico post-doc.....	1
Art. 3 Modalità di selezione	2
Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione.....	2
Art. 5 Bando di selezione	3
Art. 6 Commissione giudicatrice.....	3
Art. 7 Candidati ammissibili alle selezioni.....	4
Art. 8 Modalità di svolgimento delle selezioni	5
Art. 9 Termine del procedimento	6
Art. 10 Stipula del contratto di lavoro.....	6
Art. 11 Rapporto di lavoro	7
Art. 12 Proroga dei contratti di incarico post-doc.....	7
Art. 13 Cessazione del rapporto di lavoro	8
Art. 14 Incompatibilità	8
Art. 15 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo	8
Art. 16 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore	9

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Verona può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "contratti di incarico post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di incarico post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "incaricati post-doc".

Art. 2

Caratteristiche dei contratti di incarico post-doc

1. I contratti di incarico post-doc hanno durata di almeno un anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non

continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1 e 2 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 240/2010 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Art. 3 Modalità di selezione

1. L'assunzione degli incaricati post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di incarico post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio da assegnare ai Dipartimenti per il finanziamento degli incarichi di ricerca e dei contratti di incarico post-doc a valere su fondi interni nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 22-ter, comma 10, della Legge 240/2010.
2. L'attivazione di contratti di incarico post-doc è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
3. Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione di contratti di incarico post-doc nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) la durata degli incarichi;
 - c) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare;
 - d) il Responsabile della ricerca;
 - e) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;

- g) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- i) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- j) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo;
- k) la copertura economica dello stesso;
- l) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- m) i requisiti di partecipazione, il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- n) eventuali ulteriori titoli correlati a specifiche disposizioni.

Art. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4 (fatta eccezione per gli elementi di cui alle lettere h) e j) del predetto articolo), anche:
 - a) le modalità di selezione;
 - b) i requisiti per la partecipazione;
 - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - d) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - e) termini e modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
 - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo per un periodo di 20 giorni, salvo diverse esigenze fissate dall'Ente finanziatore.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi ed eventuali supplenti garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori o esperti della materia con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle stesse.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.
9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 7

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato dalla Commissione giudicatrice equivalente al solo fine del conferimento del contratto, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio orale, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere anche in lingua diversa dall'italiano. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
 - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
5. La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.
6. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e relativo punteggio.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato appartenente al genere meno rappresentato tra i candidati partecipanti alla selezione e subordinatamente, in caso di ulteriore parità, al candidato di età anagrafica minore.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 60 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di incarico post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto deve essere sottoscritto entro il termine indicato nella comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.

Art. 10

Stipula del contratto di lavoro

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede di lavoro;
 - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;
 - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;



- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
 - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato post-doc e dal Rettore.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 11

Rapporto di lavoro

1. L'incaricato post-doc svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del Responsabile Scientifico, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
4. La titolarità dei contratti di incarico post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D-Lgs. 25 maggio 2017 m. 75.
5. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. L'incaricato post-doc può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera, CNR o altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca e di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto dell'incarico, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.

Art. 12

Proroga dei contratti di incarico post-doc

1. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della legge 240 del 2010, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della legge 240 del 2010.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato post-doc e dal Rettore.

Art. 13

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

Art. 14

Incompatibilità

1. I contratti di incarico post-doc sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca
 - c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art 22 della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca
 - f) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di incarico post-doc non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Il contratto di incarico post-doc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.
4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

Art. 15

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico, al lordo degli oneri a carico del percipiente, definito nel rispetto dell'art. 22-bis, comma 5, della Legge 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale.



2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 16

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 bis della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale sul sito di Ateneo <https://www.univr.it/it/albo-ufficiale>.